

PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI, RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO "EX CONVENTO DI S. CATERINA"

L'Università degli Studi di Camerino con sede a Camerino (MC) in Piazza Cavour 19/F, Codice Fiscale 81001910439 e Partita IVA 00291660439, di seguito denominata “Committente” o “Unicam”, nella persona del Prof. Claudio Pettinari, nato a Camerino (MC) il 08.05.1964, nella qualità di Rettore dell’Università di Camerino, domiciliato per la sua carica a Camerino, Piazza Cavour 19/F, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua qualità sopra specificata,

e

La “.....” con sede legale in Via, Codice Fiscale e Partita IVA, di seguito denominata “Operatore economico”, rappresentata da, in qualità di, nato a il, in relazione alla procedura di gara di cui all’oggetto.

PREMESSO

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche, approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, contenente le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, e relativi aggiornamenti;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Codice degli Appalti”, così come integrato e corretto dal D.lgs. n. 56/2017 e s.m.i.;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell’Università degli Studi di Camerino;
- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” e sm.i..

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Disposizioni generali ed obblighi di Unicam e dell’Impresa

Le parti assumono, con la sottoscrizione del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione e verifica del contratto di appalto.

L'Operatore economico si impegna, altresì, a riferire i medesimi eventi che si verifichino nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza.

L'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento che comporta la risoluzione del contratto. Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso quello di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

L'Operatore economico si impegna, infine, a segnalare a Unicam qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione, ivi compresi tentativi di concussione, nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto, da parte di ogni soggetto interessato o addetto a tale svolgimento e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L'impegno si estende anche all'esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l'obbligo di segnalazione degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria. Identico impegno viene assunto dall'Operatore economico nei confronti del committente relativamente alla fase di esecuzione del contratto.

Unicam si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti di Unicam impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.

Unicam si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 50/2016, a prevedere misure adeguate a prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Unicam si impegna a rendere pubblici (avuto riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016) i seguenti dati riguardanti la procedura: l'elenco dei concorrenti con le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi e delle offerte respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore.

ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell'Operatore economico

L'Operatore economico si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizioni.

Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti

di Unicam che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara che non sub appalterà e non sub affiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura e che è, comunque, consapevole che in caso contrario tali sub appalti e sub affidamenti non saranno autorizzati o attuabili.

L'Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta del committente, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

L'Operatore economico si obbliga a dare immediata comunicazione al committente delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 3 – Violazioni e sanzioni

Unicam si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e a fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata.

Unicam, verificata l'eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contesta per iscritto all'Operatore economico il fatto, assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento comporteranno la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Unicam, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento della procedura ed all'esecuzione del contratto, procedono immediatamente alla sua sostituzione ed all'avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale.

L'Operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:

- a. risoluzione del contratto, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con il committente;
- b. escussione delle garanzie prestate per l'esecuzione del contratto relativo alla procedura;
- c. esclusione dalle procedure indette da Unicam per un periodo di tre anni;

Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatti valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.

ARTICOLO 4 – Sub appalti, sub contratti, cessioni e sub affidamenti

Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l'esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto.

L'Operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente.

La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio. Gli atti negoziali stipulati dall'Operatore economico in violazione del presente atto non avranno comunque rilevanza nei confronti del committente.

ARTICOLO 5 – Disposizioni finali

Il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto di appalto.

Università degli Studi di Camerino

L'Impresa

Il Rettore

.....

Prof. Claudio Pettinari

.....